

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma – Lungotevere dei Mellini, 45
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci
Consulente Tributario
Revisore Legale

Filippo Mengucci
Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Francesco Mengucci
Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale

Roma, 23/02/2024

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 25/F/2024

OGGETTO: IN SCADENZA L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE DEL IV° TRIMESTRE 2023

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo comunicarLe che, scade il prossimo **29 febbraio 2024**, il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2023.

Infatti, come regola generale, l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre dell'anno solare, deve essere versata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo, ovvero, entro la fine di maggio dell'anno in corso (primo trimestre), entro la fine di novembre dell'anno in corso (terzo trimestre) ed entro la fine di febbraio dell'anno successivo (quarto trimestre).

Invece, l'imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre va assolta entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo, vale a dire entro la fine del mese di settembre dell'anno in corso.

Tuttavia, in relazione ai termini di versamento dell'imposta, sono previste alcune semplificazioni in ragione dell'esiguità dell'importo dovuto.

In particolare:

- se l'imposta di bollo dovuta per il primo trimestre risulta pari o inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre (ossia 9);
- se l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri risulta complessivamente pari o inferiore a 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (ossia 11).

La soglia rilevante per i 2 differimenti è stata innalzata dal 250 a 5.000 euro con decorrenza dalle fatture emesse dall'1.1.2023 ad opera dell'articolo 3 D.L. 73/2022 (cd. Decreto semplificazioni).

Con riferimento alla scadenza di pagamento fissata per la fine del mese di febbraio, non è prevista alcuna semplificazione. Pertanto, l'imposta di bollo relative alle fatture emesse nel quarto trimestre 2023 va certamente versata entro il prossimo 29.02.2024.

Periodo di emissione delle FE	Importo imposta di bollo dovuta	Termine di versamento
I° trimestre	Se > 5.000 euro	31 maggio
I° trimestre	Se ≤ 5.000 euro	30 settembre
II° trimestre	/	30 settembre
I° trimestre + II° trimestre	Se ≤ 5.000 euro	30 novembre
III° trimestre	/	30 novembre
IV° trimestre	/	28/29 febbraio anno successivo

Il pagamento del tributo può essere versato con **modello F24** oppure mediante lo specifico servizio disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate con addebito diretto in conto corrente.

L'ammontare dell'imposta di bollo dovuto per le fatture elettroniche, inviate mediante il sistema di interscambio (SdI), è calcolato dall'Agenzia delle entrate e comunicato al contribuente all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

In particolare, l'Agenzia delle entrate predispone:

- l'elenco A non modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l'assoggettamento all'imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
- l'elenco B modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che non riportano l'assoggettamento all'imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica), per le quali però, a parere dell'Agenzia, sulla base di criteri generalmente applicabili, la stessa risulterebbe dovuta. L'Elenco B va confermato o modificato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento oppure, per le fatture emesse nel secondo trimestre, entro il 10 settembre; in assenza di variazioni, si considerano confermate le integrazioni proposte dall'Agenzia delle entrate.

In caso di mancato versamento dell'imposta di bollo, viene comunicato al contribuente, in via telematica, l'ammontare del tributo dovuto, della **sanzione**, di cui all'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta ad 1/3 e degli **interessi dovuti** fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Il contribuente deve effettuare il pagamento entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione. Spirato tale termine senza che sia stato effettuato il versamento, l'Agenzia delle entrate procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci